



# COMUNE DI VILLA D'ALME'

Provincia di Bergamo

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2020**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adunanza di **Prima** convocazione - seduta

L'anno **duemilaventi**, addì **diciotto**, del mese di **giugno**, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Preda Manuel	P	Gotti Kevin	P
Ceruti Valentina	P	Bolognini Claudio	P
Gamba Simone	A	Quarti Loretta	P
Perico Mirko	P	Piazzalunga Bruno	P
Capelli Cristina	P	Viscardi Loredana	P
Capelli Manuel	P	Rota Valentina	P
Insardà Carmen	A		
			presenti: 11
			assenti: 2

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** sig. Enrico Dott. Comazzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Manuel Preda - **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è **abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

Atteso pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) **con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;**

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Visto l'art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Visto l'art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 **e comunque non oltre il 30 giugno 2020.** Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Preso atto che il termine ultimo per approvare il bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali è stato rinviato al 31 luglio 2020 (decreto legge n. 18/2020);

Visto l'art. 148 del DL 34 del 19/05/2020 che ha uniformato i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU, portandoli al 31 luglio 2020, uniformandoli al termine di approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto Conto che la nuova disciplina dell'**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"** (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede, in materia di **aliquote**, le seguenti disposizioni:

**1. L'ALiquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00** rapportati al periodo

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

**2. L'ALIQUTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

**3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

**4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento** e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi**, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

Visto il comma 756 che dispone, **a decorrere dall'anno 2021**, che i comuni, **in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997**, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Considerato che, a decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 sulla base di quale questo Comune è stato identificato come Comune esente dall'applicazione dell'imposta IMU.

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Considerato che, allo scopo di:

- mantenere il bilancio di previsione in equilibrio economico e consentire l'attuazione dei programmi e degli obiettivi dell'Amministrazione;
  - garantire il finanziamento delle spese correnti e il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti, nonché l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti al Comune secondo criteri che ne permettano il mantenimento secondo adeguati standard qualitativi e quantitativi a favore dei cittadini e in corrispondenza delle risorse che possono essere messe a disposizione;
  - recuperare una parte delle riduzioni dei trasferimenti erariali che sono state operate in attuazione del titolo IV "Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali" del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
- è necessario il mantenimento del livello delle "Entrate correnti" del Bilancio di previsione a quello degli anni precedenti, confermando le politiche di entrata, che si sostanziano in quelle tributarie allocate nel titolo I del bilancio e, in particolare, l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e l'Imposta Municipale Propria (IMU);

Dato atto che uno strumento finanziario idoneo a perseguire gli obiettivi sopra evidenziati può essere individuato nell'utilizzo della possibilità di confermare le aliquote e le detrazioni della vigente imposta municipale propria come di seguito viene proposto:

- aliquota di base, di cui all'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06 %
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'articolo 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,60 %
- conferma della detrazione di € 200,00 di cui all'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011, prevista per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le correlate pertinenze;

Ravvisata l'opportunità che venga data informazione pubblica alle aliquote deliberate dal Consiglio comunale ed alle modalità di applicazione anche attraverso il sito web istituzionale del Comune;

Considerata la necessità di approvare, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020, a conferma di quelle vigenti nel precedente anno, le nuove aliquote dell'imposta municipale propria, proposte in conformità alla vigente normativa e in precedenza evidenziate;

Rilevato che, ai sensi del comma 757 della legge 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Vista la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote": *"Un'interpretazione sistematica di tale disposizione ... conduce a ritenere che , per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13 comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 3), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, depositato in atti;

Udita la relazione dell'assessore al bilancio, Claudio Bolognini

Uditi i seguenti interventi:

- Consigliere Loredana Viscardi, del Gruppo "RinnoviAmo Villa": *"Si sperava in una diminuzione, viste anche tutte le situazioni; invece sono rimaste ai livelli massimi"*
- Assessore Claudio Bolognini: *"Più della metà delle spese correnti vengono da lì"*

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Quarti, Piazzalunga, Viscardi e Rota) e astenuti n. 0, espressi per alzata di mano;

## D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti **ALIQUOTE** per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2020:**

TIPOLOGIA	ANNO 2020 <u>aliquota per mille</u>
<b>L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9</b> (detrazione €200,00)	<b>6,00</b>
<b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b>	<b>0,00</b>
<b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</b>	<b>0,00</b>
<b>TERRENI AGRICOLI</b> (esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	<b>0,00</b>
<b>AREE FABBRICABILI</b>	<b>10,60</b>
Abitazioni in <b>COMODATO</b> ai parenti in linea retta (genitori/figli); <i>La base imponibile è ridotta al 50% in presenza di CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO E POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.</i>	<b>10,60</b>
Fabbricati categoria <b>D</b>	<b>10,60</b>
<b>PER GLI IMMOBILI DIVERSI</b> dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	<b>10,60</b>

<b>PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO</b>	<b>7,95</b>
---	-------------

*(Aliquota ridotta al 75 per cento ai sensi dell'art. 1 comma 760 della L. 160/2019 del 27/12/2019).*

**3) di determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:**

**a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**4. di prendere atto** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;

**5. di pubblicare** il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2020, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l'atto sarà inserito **entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;**

**IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ:**

Con separata votazione [favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Quarti, Piazzalunga, Viscardi e Rota) e astenuti n. 0], espressa per alzata di mano, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze operative.

=====

**PARERE DI REG. TECNICA TRIBUTI**

Il/a sottoscritto/a **rag. Maria Chiara Pinton, Responsabile del Servizio Tributi** esprime **parere Favorevole** in ordine alla **REG. TECNICA TRIBUTI** della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Addì, 10-06-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TRIBUTI  
(F.to rag. Maria Chiara Pinton)**

=====

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il/a sottoscritto/a **rag. Maria Chiara Pinton, Responsabile del Servizio Finanziario** esprime **parere Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Addì, 10-06-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
(F.to rag. Maria Chiara Pinton)**

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente  
F.to Manuel Preda**

**II SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Enrico Dott. Comazzi**

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la deliberazione in oggetto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, fino al **08-07-2020**, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Villa d'Almè, **23-06-2020**

**IL MESSO COMUNALE**

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva in data **03-07-2020**:

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Villa d'Almè, **06-07-2020**

**II SEGRETARIO COMUNALE  
Enrico Dott. Comazzi**

\*\*\*\*\*